



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.245/T/14.61 del 13 agosto 2014

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

**Oggetto: Avvisi per l'affidamento delle posizioni dirigenziali di livello generale vacanti presso il D.A.P. relative alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna ed alla Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi.
- Il Si.Di.Pe. scrive al Ministro della Giustizia per mancata indicazione del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria-**

Care Colleghe e cari Colleghi,

Vi trasmetto la nota Prot. n.244/T/14.60 del 13 agosto 2014 che questa Segreteria Nazionale ha inviato al Ministro della Giustizia Andrea Orlando con la quale ha segnalato che negli Avvisi per l'affidamento delle posizioni dirigenziali di livello generale vacanti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e relative alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna ed alla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia¹, non fanno riferimento al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs.15 febbraio 2006, n. 632.

Difatti, fermo restando il potere discrezionale di selezione degli aspiranti che la vigente normativa attribuisce al potere politico e, nel caso di specie, al Ministro della Giustizia, si è ritenuto doveroso osservare che il riferimento contenuto nei predetti Avvisi all'art. 20, comma 10, del CCNL del personale dirigente-Area 1 e al D.M. 7 agosto 2009³ non è del tutto esatto, quantomeno per la mancanza di precisazione in ordine ai soggetti legittimati alla presentazione delle domande, poiché le predette norme non afferiscono al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs.15 febbraio 2006, n. 634, in vero specificamente individuato in via primaria dalla legge per l'esercizio delle funzioni proprie dell'Amministrazione penitenziaria,

Più voce avrà il Si.Di.Pe., più voce avranno la dirigenza penitenziaria e ciascuno di Voi.
L'impegno del Si.Di.Pe. sia una certezza, il Si.Di.Pe. però, conta su ciascuno di Voi.

Cordiali saluti e buon lavoro

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

¹ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_15_4.wp

² D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

³ D.M. 7 agosto 2009 "Criteri e procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima fascia"

⁴ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.244/T/14.60 del 13 agosto 2014

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Andrea Orlando
ROMA

Oggetto: Avvisi per l'affidamento delle posizioni dirigenziali di livello generale vacanti presso il D.A.P. relative alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna ed alla Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi.

Signor Ministro della Giustizia,

consideriamo doveroso segnalarLe, ritenendo ragionevolmente possa essere frutto di una mera svista, che negli Avvisi per l'affidamento delle posizioni dirigenziali di livello generale vacanti presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e relative alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna ed alla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia¹, è riportato che << I "Criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima fascia" sono definiti dall'art. 20, comma 10, del CCNL del personale dirigente – Area 1 e dal D.M. 7 agosto 2009>>.

Fermo restando il potere discrezionale di selezione degli aspiranti che la vigente normativa attribuisce al potere politico e, nel caso di specie, al Ministro della Giustizia, si deve però osservare che il riferimento contenuto nei predetti Avvisi all'art. 20, comma 10, del CCNL del personale dirigente-Area 1 e al D.M. 7 agosto 2009² non è del tutto esatto, quantomeno per la mancanza di precisazione in ordine ai soggetti legittimati alla presentazione delle domande.

Si rileva, infatti, che le norme sopra citate non afferiscono al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs.15 febbraio 2006,n. 63³, in vero specificamente individuato in via primaria dalla legge per l'esercizio delle funzioni proprie dell'Amministrazione penitenziaria, ma solo ai dirigenti in regime di diritto privato ex D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165⁴ ed ai magistrati, come

¹ http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_15_4.wp

² D.M. 7 agosto 2009 "Criteri e procedure per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di prima fascia"

³ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

⁴ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

chiaramente riportato dall'art.1 del D.M. 7 agosto 2009⁵; peraltro gli Avvisi in argomento non fanno alcun riferimento al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

In tal senso, premesso che il D.Lgs. n. 63/2006, delineando l'ordinamento della Carriera dirigenziale penitenziaria, istituita con la L. 27 luglio 2005 n. 154, destina anzitutto a tale personale l'attribuzione degli incarichi nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria, la mancata indicazione del precitato personale negli Avvisi suonerebbe come una sua aprioristica esclusione dalla selezione, circostanza che sarebbe, in vero, incompatibile con l'articolo 1, comma 1, lett. b) della L. 27 luglio 2005, n. 154 (che è *lex specialis* e pone, quindi, tutte le altre fonti concorrenti in posizione di sussidiarietà), secondo il quale alla Carriera dirigenziale penitenziaria si accede "esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno"⁶.

Al riguardo si osserva che la possibilità di attribuzione dei soli incarichi di livello dirigenziale generale⁷ a persone non appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria, prevista dall'art.8 del precitato D.Lgs. n.63/2014 attraverso il richiamo alla previsione di cui all'art.18, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300⁸, è ipotesi in deroga a quella ordinaria.

⁵ Art. 1 - Ambito di applicazione - del D.M. 7 agosto 2009 "Le disposizioni del presente Decreto si applicano per il conferimento degli incarichi dirigenziali di 1^a fascia ai Dirigenti destinatari delle disposizioni del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area 1-quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 e ai magistrati nominati ai sensi dell'art. 18 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, nonché agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'art. 19 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165."

⁶ Art.1, comma 1, lett. b) della L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria: << b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;>>".

⁷ Art. 8 -Nomina a dirigente generale penitenziario- del D.L.gs. n.63/2006: <<La nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. >>

⁸ Art.18 - Incarichi dirigenziali- del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59":

<<1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1>>".

Le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", richiamato dall'art.18 del D.Lgs. . 30.07.1999 n. 300, sono ora contenute nell'art. 19 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che al comma 6 prevede: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

È confermativo in tal senso il parere ministeriale fornito in sede di lavori parlamentari per l'esame del testo definitivo del D.Lgs. n.63/2006 e volto a superare l'obiezione della II Commissione Giustizia che si era espressa in senso ostativo al richiamo al predetto art.18 del D.Lgs. n.300/1999 formulato dall'art.8 del D.Lgs. n.63/2006.

Tale parere ha precisato, infatti, che il richiamo all'art.18 del D.Lgs. n.300/1999 non si pone in contrasto con la materia oggetto di delega poiché finalizzato a chiarire il rapporto tra due differenti ambiti di disciplina, quello relativo al conferimento degli incarichi apicali del Ministero della Giustizia e l'organizzazione del Governo e l'altro pertinente al conferimento degli incarichi apicali all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria.

La norma che distingue i due diversi ambiti è proprio il secondo comma del predetto art.18 del D.Lgs. n.300/1999 che si occupa del conferimento degli incarichi all'interno degli uffici di dirigenza generale riservandoli, *in primis*, ai dirigenti interni alle singole amministrazioni ex art. 19 del D.Lgs. n.165/2001 e, in via residuale, ai magistrati ordinari oltre che, ricorrendo specifiche esigenze di servizio, agli altri soggetti elencati al comma 1 del medesimo art.18.

Tanto si è ritenuto opportuno rappresentare a titolo di contributo, nel pieno rispetto delle Sue prerogative e delle Sue conseguenti scelte, confidando naturalmente sul fatto che esse possano coincidere con le aspettative del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, e di questo sindacato che lo rappresenta, a vedere valorizzato il proprio impegno e la propria professionalità.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509'.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583